

DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026

16/2026/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE, PER IL
SETTIMO PERIODO DI REGOLAZIONE (7PRT)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372^a riunione del 3 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas (Codice CAM);
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (di seguito: regolamento (UE) 2021/241);
- il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (di seguito: regolamento (UE) 2021/1119);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento (UE) 2022/869 o TEN-E);

- il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 inserendo capitoli dedicati al piano *REPowerEU* (di seguito: regolamento (UE) 2023/435);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito: decreto-legge 77/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (di seguito: legge 214/23);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e successivi aggiornamenti dell'ambito, da ultimo con decreto direttoriale 9 settembre 2025;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e successivi aggiornamenti dell'ambito, da ultimo con decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, concernente la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2025 di individuazione delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna – *virtual pipeline*, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 (di seguito: dPCM 10 settembre 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, 185/2005;

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (Requisiti minimi di Piano);
- la deliberazione 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 279/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 723/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 589/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RQDG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 131/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 170/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 170/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2025, 255/2025/A;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità persegano la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; la medesima norma prevede che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, come modificato dal decreto-legge 17/22, prevede che le Autorità di regolazione stabiliscano ed aggiornino le tariffe *“in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale”*, nonché *“la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio”*;
- l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95, dispone che le Autorità emanino le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì alle Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;
- gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 164/00 definiscono le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale come attività libera ma di interesse pubblico; l'articolo 8, inoltre, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare affinché tali attività siano svolte in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema e nel rispetto delle condizioni di servizio previste dal Codice di rete conforme con i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento definiti dall'Autorità;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità determini le tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 prevede che le tariffe per il servizio di trasporto gas tengano conto della *“necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno”* e *“in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di*

trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza” e che, inoltre, siano determinate “in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO EUROPEO SULLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI:

- l'esercizio della potestà tariffaria in relazione ai servizi di trasporto e misura del gas naturale da parte dell'Autorità va esercitata nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione Europea che, da un lato, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo delle infrastrutture di interesse comune, e neutralità climatica e, dall'altro, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2017/1938 dispone misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale e permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza; in particolare, l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede misure per soddisfare, in una determinata area, una domanda totale di gas eccezionalmente elevata in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale di importazione del gas; il paragrafo 4 del medesimo articolo prevede che i gestori del sistema di trasporto realizzino, di norma, una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale») su tutte le interconnessioni tra Stati membri;
- il regolamento (UE) 2022/869 in materia di infrastrutture energetiche transeuropee stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili; in particolare il regolamento prevede l'individuazione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco e fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;
- il regolamento (UE) 2023/435, di modifica del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito con il regolamento (UE) 2021/241, definisce il piano REPowerEU con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili, rafforzare la sicurezza energetica ed accelerare la transizione energetica, nel rispetto degli obiettivi climatici dell'Unione (conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO EUROPEO SUL MERCATO INTERNO DEL GAS:

- l'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1789, recante norme sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, stabilisce che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione, debbano essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento, rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e strutturalmente comparabile, e includere un appropriato rendimento degli investimenti;
- l'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, regolamento (UE) 2024/1789 stabilisce inoltre che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitino lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- l'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1789 stabilisce, infine, che le tariffe applicabili agli utenti della rete siano non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto;
- l'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede, a decorrere dal 5 agosto 2025, uno sconto sulla tariffa basata sulla capacità del 100% per il gas rinnovabile e del 75% per il gas a basse emissioni di carbonio e definisce condizioni per derogare dall'applicazione di tale sconto;
- l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 stabilisce che, a decorrere dal 5 agosto 2025, l'autorità di regolazione garantisca la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 dà mandato ad ACER di effettuare, entro il 5 agosto 2027, un *benchmarking* dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto, prevedendo inoltre che le autorità di regolazione ne tengano conto nel fissare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789 stabilisce che l'autorità di regolazione valuti l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas naturale nel pertinente periodo di regolamentazione e, se possibile, fino al 2050;
- il regolamento (UE) 2024/1787 introduce misure volte a ridurre in modo significativo le emissioni di metano nel settore dell'energia, per tutte le attività della filiera (estrazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e importazioni di petrolio, gas e carbone); con specifico riferimento al servizio di trasporto del gas naturale, il regolamento richiede, tra l'altro, misurazioni accurate, monitoraggio, reporting e verifica indipendente delle emissioni, oltre a obblighi di individuazione e riparazione delle fughe di metano rilevate.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO EUROPEO SULL'ARMONIZZAZIONE DELLE TARIFFE DI TRASPORTO GAS:

- il regolamento (UE) 2017/460 istituisce un codice di rete recante norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Codice TAR), in particolare in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di entrata ed uscita dalla rete di trasporto (c.d. metodologia dei prezzi di riferimento), obblighi di consultazione e pubblicazione, calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard;
- l'articolo 26 del Codice TAR reca specifiche prescrizioni alle autorità nazionali di regolamentazione sul processo di consultazione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto gas, in particolare relativamente al contenuto della consultazione finale e alle tempistiche;
- l'articolo 27, del Codice TAR, prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione trasmetta ad ACER i documenti di consultazione, e che, entro due mesi dal termine della consultazione finale, ACER pubblicherà e invierà all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione Europea le conclusioni della propria analisi del documento di consultazione finale, in particolare in merito alla conformità:
 - a) della metodologia dei prezzi di riferimento rispetto ai requisiti di cui all'articolo 7 del Codice TAR;
 - b) delle tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati rispetto ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Codice TAR;
 - c) delle tariffe non di trasporto rispetto ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Codice TAR;
- ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del Codice TAR, entro cinque mesi dal termine della consultazione finale, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata su tutti gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del medesimo Codice TAR; tale previsione presuppone che tali informazioni siano altresì rese disponibili in sede di decisione finale;
- ai sensi dell'articolo 29 del Codice TAR, i corrispettivi applicati ai punti di interconnessione con l'estero sono pubblicati entro il trentesimo giorno precedente l'asta annuale per la capacità annua, ossia indicativamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- le norme sopra richiamate rendono necessario garantire l'adozione del provvedimento finale non oltre il mese di marzo 2027, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di trasporto per l'anno 2028 entro il 31 maggio 2027.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA COMUNI TRA I SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per il periodo regolatorio 2022-2027 (2PWACC), stabilendo i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, e i principi

per la definizione dei parametri specifici per ciascun servizio (parametro *beta* e livello di *gearing*);

- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha aggiornato il tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 e del parametro *beta* per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, prevedendo che la prossima valutazione circa un eventuale aggiornamento dei *beta* avverrà in occasione della revisione del TIWACC per il 3PWACC, che prenderà avvio nel 2028; pertanto, il *gearing* rimane l'unico parametro del WACC per il quale l'eventuale aggiornamento è previsto “*in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato*” (comma 7.1 del TIWACC);
- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'evoluzione del modello di determinazione del costo riconosciuto basato sulla spesa totale (c.d. ROSS) verso logiche *forward-looking* attraverso l'analisi dei piani industriali (*business plan*) e attività di *cost assessment* degli investimenti (c.d. ROSS-integrale);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS) in materia di determinazione del costo riconosciuto comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito, anche, criteri ROSS);
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas comuni per i servizi soggetti alla regolazione ROSS;
- con la deliberazione 390/2025/R/GAS l'Autorità ha integrato la regolazione di cui al TIROSS in ottica evolutiva verso il c.d. ROSS integrale, attraverso l'introduzione di disposizioni in materia di *business plan*, *cost assessment*, e incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, affinando al contempo i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027 e l'istituto dello *Z-factor* a decorrere dal 2026, e prevedendo, in via sperimentale per il 2026 e 2027, un meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale ad accesso facoltativo;
- con riferimento al servizio di trasporto gas, nel 6PRT (2024-2027) i criteri ROSS, incluse le previsioni di cui alla deliberazione 390/2025/R/GAS, sono applicati a tutte le imprese di trasporto.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI REGOLAZIONE SPECIFICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE:

- la deliberazione 137/02 reca disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale;

- con la deliberazione 147/2019/R/GAS l’Autorità ha adottato una riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, prevedendo, tra l’altro, conferimenti di capacità giornalieri in funzione di una capacità di trasporto convenzionale per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrente dal 1° ottobre 2023;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità ha approvato la Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG) che definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità;
- con la deliberazione 279/2022/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione del dPCM 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell’utilizzo del carbone in Sardegna;
- con la deliberazione 723/2022/R/GAS, l’Autorità ha definito un meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente che possono essere ancora esercite in sicurezza e assicurando adeguati livelli di qualità del servizio, applicato in via sperimentale per il periodo 2023-2027; la medesima deliberazione prevede che, entro il termine del periodo di sperimentazione, l’Autorità proceda ad una valutazione del meccanismo incentivante finalizzata ad una sua eventuale revisione, con riferimento in particolare all’ambito di applicazione, al livello di incentivazione, e alle modalità applicative del meccanismo;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale (RTTG) per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT), assicurando il necessario raccordo con i criteri ROSS in corso di definizione, confermando il principio di c.d. *tariff decoupling* tra i ricavi di riferimento rilevanti per la determinazione dei corrispettivi e i ricavi ammessi di ciascun gestore determinati secondo i criteri ROSS e confermando la metodologia della distanza ponderata per la capacità (*Capacity-Weighted Distance*, CWD) per la determinazione dei corrispettivi di capacità per il servizio di trasporto; inoltre, tra i principali elementi innovativi della regolazione del 6PRT, si evidenzia in particolare:
 - a) l’introduzione di un costo unitario massimo per il riconoscimento degli investimenti per lo sviluppo della rete di trasporto in aree di nuova metanizzazione, con impegno a valutare gli esiti dell’applicazione di tali soglie entro la fine del 6PRT, anche ai fini di una loro eventuale revisione;
 - b) la completa rimozione delle incentivazioni c.d. *input-based* (ossia sotto forma di maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale) per lo sviluppo di nuova capacità di trasporto;
 - c) l’introduzione di un meccanismo incentivante per l’utilizzo delle centrali *dual fuel*, al fine di promuovere una riduzione delle emissioni legate alle centrali di compressione;

- d) l'introduzione di moltiplicatori infrannuali per utenze industriali direttamente allacciate al trasporto al fine di garantire maggiore flessibilità della tariffa;
- con la deliberazione 589/2023/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale (RQTG) per il 6PRT; in tale sede, è stata tra l'altro rimandata la valutazione circa l'eventuale necessità di ulteriori interventi in materia di emissioni successivamente all'adozione del regolamento emissioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è stato dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di promuovere un'attività di definizione di un insieme di requisiti minimi e parametri che consentano l'individuazione in maniera univoca dei tratti di rete idonei al trasporto di idrogeno;
- con la deliberazione 215/2025/GAS, di approvazione delle tariffe di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2026, l'Autorità ha disposto l'applicazione di una deroga sugli sconti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1789, anche tenuto conto delle previsioni del già citato comma 5, lettera b), del medesimo articolo;
- con la deliberazione 170/2025/R/GAS, l'Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia requisiti minimi del Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto, per tener conto delle modifiche al decreto legislativo 93/11 disposte dalla legge 214/23.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, CON RIFERIMENTO ALLA METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA:

- l'articolo 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/20, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sancisce un principio di perequazione dei costi di approvvigionamento del gas per la regione Sardegna, stabilendo che “*(...) è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa*”;
- l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 77/21, dispone che, al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola;
- con il dPCM 10 settembre 2025 sono state da ultimo individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola; ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo dPCM, “*la rete nazionale del trasporto del gas è estesa alla Sardegna, anche ai fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna*” che comprende le infrastrutture e le opere individuate dal dPCM medesimo, nonché “*il trasporto su gomma del GNL necessario ad alimentare le reti di distribuzione urbana e le utenze anche industriali, non collegate alla rete fisica, e le infrastrutture accessorie a tal fine necessarie*”.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il settimo periodo di regolazione (7PRT), decorrente dal 2028;
- nell'ambito del procedimento sia opportuno:
 - a) valutare le eventuali esigenze di revisione dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto, ferma restando la necessaria coerenza con i criteri di regolazione ROSS, valutandone al contempo l'ambito di applicazione;
 - b) proseguire il coordinamento tra la regolazione tariffaria e le valutazioni dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto, valutando le modalità per rafforzare i principi di efficienza ed economicità degli investimenti ai fini dei riconoscimenti tariffari in coerenza con gli incentivi all'efficienza dei costi di capitale che verranno definiti dalla regolazione ROSS e tenendo conto del *benchmarking* dei costi dei gestori di cui al regolamento (UE) 2024/1789;
 - c) valutare l'evoluzione degli attuali meccanismi di incentivazione ed efficientamento alla luce del monitoraggio del loro funzionamento e dell'evoluzione della disciplina ROSS;
 - d) valutare l'opportunità di rivedere il *gearing* per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale del servizio di trasporto gas, secondo quanto previsto dal TIWACC, in coordinamento con la futura revisione dei criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale per il 3PWACC, a decorrere dall'anno 2028;
 - e) valutare, anche ai sensi del Codice TAR, la coerenza della metodologia dei prezzi di riferimento rispetto al contesto di mercato, e l'opportunità di modifiche dei parametri dell'attuale metodologia della CWD (*Capacity-Weighted Distance*);
 - f) tener conto delle esigenze di stabilità e prevedibilità dei corrispettivi di trasporto gas;
 - g) valutare l'eventuale esigenza di aggiornamento della regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di trasporto gas, nonché della qualità commerciale, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1787;
- sia opportuno considerare, per il 7PRT, i criteri di riconoscimento dei costi delle infrastrutture funzionali al collegamento virtuale tra la regione Sardegna e il Continente, e le relative modalità di allocazione agli utenti del servizio di trasporto di tali costi, in coordinamento con il procedimento avviato con la deliberazione 279/2022/R/COM

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale, per il settimo periodo di regolazione (7PRT) decorrente dal 2028, tenendo conto delle esigenze precise in premessa;
2. di sottoporre il procedimento di cui al punto 1 ad analisi di impatto della regolazione;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia (DINE) conferendo mandato, al medesimo, per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità e l'adozione dei relativi provvedimenti, nonché, qualora ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, per la convocazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi;
4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
5. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 marzo 2027;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua